



n. 11 di registro
del 29/03/2019

COPIA

CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

Convocazione prima

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, ventinove del mese di Marzo, alle ore 16.50, con prosieguo nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta straordinaria, con avviso prot. n. 4794 del 26/03/2019.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e Nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	SIFO Pietro	Cons. Com	X	
2	ARBORE Alfonso	Pres. Com.	X		11	SPADAVECCHIA Claudio	"	X	
3	DEL GIUDICE Giovanni	Cons. Com.	X		12	FIORENTINO Annunziata	"	X	
4	FOGLIO Mariagrazia	"		X	13	DE GENNARO Daniele	"	X	
5	IANNONE Ruggiero	"	X		14	MASTROVITI Sabine	"	X	
6	LASORSA Angelo	"	X		15	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
7	MARZELLA Antonella Teresa	"	X		16	NATALICCHIO Antonio	"	X	
8	MARZELLA Natalie	"	X		17	SARACINO Francesco	"	X	
9	PALADINO Marianna	"	X						

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alfonso ARBORE nella qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. Davide CUNA.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

Lo svolgimento della seduta consiliare relativamente al presente punto all'ordine del giorno, registrato con l'ausilio di un sistema di registrazione audio, e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, nonché le dichiarazioni di voto, sono riportati nell'allegato resoconto stenotipistico che al presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che: «È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;

VISTO l'art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che: «La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale dispone che:

«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione»;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che: «In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

VISTO l'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che: «Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti»;

VISTO l'art. 1, commi da 662 a 665, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano la tariffa giornaliera della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale statuisce che: «È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo»;

VISTO il D.P.R. 27/4/1999, n. 158 ed in particolare

- l'art. 3, comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- l'art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTE le "Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07/08/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 14 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) di seguito riportato:

«1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota determinata annualmente dall'organo di indirizzo politico dell'ente in relazione ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente»;

RITENUTO opportuno operare nell'anno 2019, in attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 4, una riduzione del 14,81% per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, (pari al 20,00% della percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno 2018, pari al 74,06%, come riportato sul Portale ambientale della Regione Puglia), al fine di distribuire equamente tra utenze domestiche e non domestiche la riduzione complessiva dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani rispetto all'anno precedente, rilevata nel piano finanziario per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 29-03-2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario (allegato 1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 4.237.153,21;

RITENUTO confermare anche per l'anno 2019 i valori dei coefficienti di produzione dei rifiuti (Kb, Kc e Kd) utilizzati nell'anno 2013 per l'elaborazione delle tariffe TARES e negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per l'elaborazione delle tariffe TARI, fissando:

- il coefficiente Kb in misura pari ai valori medi rispetto a quelli riportati nella tabella 2 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158;
- i coefficienti Kc e Kd in misura pari ai valori compresi fra i quelli minimi e massimi riportati rispettivamente nelle tabelle 3a e 4a dello stesso decreto;

ATTESO

- che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;
- che ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), la tariffa della tassa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 30%;

ESAMINATA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, di cui alla relazione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2);

VERIFICATO

- che la suddetta proposta è stata elaborata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 ed in coerenza con le "Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
- che le tariffe sono state elaborate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato ed assicurano la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (in G.U. n. 292 del 17-12-2018), il quale dispone che:

«1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (in GU Serie Generale n. 28 del 02-02-2019), il quale statuisce che:

«1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1»;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce che: *«A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

VISTI

- l'art. 1, commi da 639 a 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) ed in particolare gli articoli 7 e 42;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare «Bilancio, Pari Opportunità, Personale» relativo alla seduta del 27-03-2019;

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano sulla proposta di deliberazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente:

Votazione Delibera: Consiglieri Favorevoli n. 10
 Consiglieri Contrari n. 6 (Mastroviti, de Gennaro, Fiorentino, Natalicchio, Camporeale e Saracino)

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestiche

1. Abitazioni

Componenti del nucleo familiare	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	2,1466	56,9782
2	2,4911	113,9563
3	2,7031	146,0065
4	2,8886	185,1790
5	2,9151	231,4738
6 o più	2,8091	267,0851

2. Pertinenze

Componenti del nucleo familiare	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	2,1466	0,0000
2	2,4911	0,0000
3	2,7031	0,0000
4	2,8886	0,0000
5	2,9151	0,0000
6 o più	2,8091	0,0000

B) Utenze non domestiche

CATEGORIA		PARTE FISSA (euro/mq)	PARTE VARIABILE (euro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,5490	1,6326
2	Cinematografi e teatri	1,1474	1,2064
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,1474	1,2201
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,9793	2,0759

5	Stabilimenti balneari	1,3482	1,4264
6	Esposizioni, autosaloni	1,3196	1,3885
7	Alberghi con ristorante	3,4710	3,6742
8	Alberghi senza ristorante	2,7825	2,9214
9	Case di cura e riposo	2,8686	3,0108
10	Ospedali	3,2989	3,4645
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,5817	2,7152
12	Banche ed istituti di credito	1,8359	1,9144
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,8399	2,9902
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6144	3,7979
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,1228	2,2189
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,1021	4,3203
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,4136	3,5917
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,2088	2,3372
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,6104	2,7565
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,8359	1,9178
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,9793	2,0828
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,7532	10,2869
23	Mense, birrerie, amburgherie	12,7366	13,4215
24	Bar, caffè, pasticceria	7,3436	7,7332
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,7372	6,0491
26	Plurimarche alimentari e miste	5,7659	6,0697
27	Ortofrutta pescherie fiori e piante	12,6792	13,3802
28	Ipermercati di generi misti	6,2822	6,6197
29	Banchi di mercato generi alimentari	16,6379	17,5390
30	Discoteche night club	3,8439	4,0557

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%.

- di dare atto che con l'applicazione delle tariffe sopra riportate è assicurata la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura pari all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bari;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

CONSIDERATA, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito con il seguente esito della separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Con la successiva votazione in forma palese per alzata di mano, richiesta dal Consigliere Spadavecchia, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente:

Votazione Delibera: Consiglieri Favorevoli n. 10
Consiglieri Contrari n. 6 (Mastroviti, de Gennaro, Fiorentino, Natalicchio,
Camporeale e Saracino)

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to: Sig. Alfonso ARBORE

Il Segretario Generale
F.to: Dott. Davide CUNA

Prot. n. 501

Li 10 APR. 2019

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 10 APR. 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale
F.to: Dott. Davide CUNA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li 10 APR. 2019



Il Segretario Generale
Dott. Davide CUNA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, _____

Il Segretario Generale
Dott. Davide CUNA